

STATUTO GAER

Art.1 – Denominazione

1. È costituita dalle Amministrazioni comunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, membri fondatori del Coordinamento Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna, e dalle Amministrazioni provinciali di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, l'Associazione denominata "GIOVANI ARTISTI DELL'EMILIA-ROMAGNA – GA/ER".

2. Il GA/ER è un'associazione mista pubblico-privata, senza fini di lucro.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Forlì, Piazzetta Corbizzi n. 9, in locali messi a disposizione del Comune di Forlì, e potrà assumere una sede diversa per decisione dell'Assemblea.

Art. 3 – Finalità

1. Gli ambiti di intervento dell'Associazione sono quello culturale, quello formativo, e quello riguardante il versante dell'utilizzo della creatività artistica e culturale come strumento di prevenzione del disagio e di promozione dell'agio nei confronti dei giovani, nonché i diversi ambiti di applicazione della creatività artistica e culturale giovanile sul versante produttivo, imprenditoriale, turistico e della mobilità giovanile.

STATUTO GAER CON MODIFICHE

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita dalle Amministrazioni comunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, membri fondatori del Coordinamento Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna, l'Associazione denominata "GIOVANI ARTISTI DELL'EMILIA-ROMAGNA (GA/ER)".

2. Il GA/ER è un'associazione mista pubblico-privata, senza fini di lucro.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede a Forlì, Piazzetta Corbizzi n. 9, in locali messi a disposizione del Comune di Forlì, e potrà assumere una sede diversa per decisione dell'Assemblea.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità dell'Associazione sono la documentazione, la formazione, il sostegno, la produzione, la promozione e la circuitazione della creatività artistica e culturale giovanile in Emilia-Romagna, nell'ambito culturale, formativo, di prevenzione del disagio e di promozione dell'agio nei confronti dei giovani, di applicazione della creatività artistica e culturale giovanile sul versante economico, produttivo, imprenditoriale, lavorativo, sociale, turistico e della mobilità giovanile.

2. Per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, i diversi Enti che ne fanno parte operano nell'ambito delle loro specifiche competenze ed attribuzioni fissate per legge, stabilendo per **le Amministrazioni provinciali un ruolo di coordinamento e promozione territoriale per l'attuazione delle iniziative**, per le Amministrazioni comunali un ruolo di progettazione e gestione delle iniziative, per i soggetti del privato sociale un ruolo di proposizione ed affiancamento per la realizzazione delle iniziative.

3. L'Associazione si propone in generale di:

- promuovere il raccordo sulle attività inerenti la creatività artistica giovanile, in un'ottica regionale, anche mediante lo scambio di esperienze, competenze e informazioni;

- realizzare una programmazione concertata tra **gli Enti locali e i soggetti del privato sociale associati**, allo scopo di individuare le attività prioritarie finalizzate allo sviluppo artistico e culturale **delle nuove generazioni**, in una logica di consolidamento, di innovazione, di qualificazione, di condivisione delle responsabilità e utilizzo ottimale delle risorse umane e finanziarie disponibili;

- promuovere una progettualità capace di valorizzare le esperienze più significative e le competenze acquisite dai diversi soggetti nelle varie realtà territoriali e che privilegi modalità sistematiche di collaborazione nonché la costruzione di nuove reti.

4. L'Associazione, in particolare, si prefigge di:

- sostenere l'espressione delle diverse vocazioni artistiche e culturali dei giovani presenti sul territorio attraverso l'organizzazione di eventi a dimensione regionale e/o sovragionale;

2. Per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, i diversi Enti che ne fanno parte operano nell'ambito delle loro specifiche competenze ed attribuzioni fissate per legge, stabilendo per le Amministrazioni comunali un ruolo di progettazione e gestione delle iniziative, **anche mediante gruppi e coordinamenti tematici**, e per i soggetti privati e del privato sociale un ruolo di proposizione ed affiancamento per la realizzazione delle iniziative.

3. L'Associazione si propone in generale di:

- promuovere il raccordo sulle attività, **le iniziative ed i progetti** inerenti la creatività artistica e culturale giovanile in **Emilia-Romagna fra i suoi diversi componenti e con soggetti pubblici, privati e del privato sociale esterni ad essa**, in un'ottica regionale, anche mediante lo scambio di esperienze, competenze ed informazioni;

- realizzare una programmazione concertata tra i **Soci dell'Associazione**, allo scopo di individuare le attività prioritarie da realizzare, finalizzate allo sviluppo artistico, culturale, **sociale, formativo, lavorativo, economico e produttivo** delle nuove generazioni, in una logica di consolidamento, di innovazione, di qualificazione, di condivisione delle responsabilità ed utilizzo ottimale delle risorse umane e finanziarie disponibili;

- promuovere una progettualità capace di valorizzare le esperienze più significative e le competenze acquisite dai diversi soggetti **aderenti all'Associazione** nelle varie realtà territoriali, **sul versante dello sviluppo artistico, culturale, sociale, formativo, lavorativo, economico e produttivo delle nuove generazioni** e che privilegi modalità sistematiche di collaborazione nonché la costruzione di nuove reti.

4. L'Associazione, in particolare, si prefigge di:

- sostenere l'espressione delle diverse vocazioni artistiche e culturali dei giovani presenti sul territorio attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni a dimensione regionale e/o sovragionale;

- attivare progetti su tematiche specifiche che comportino un confronto tra la creatività e la città, il sociale, l'ambiente, l'integrazione, il lavoro, ecc.

- offrire ai giovani creativi progetti di formazione artistica finalizzati alla crescita personale, all'acquisizione di nuove competenze e all'inserimento lavorativo;

- realizzare campagne informative sulle attività del GA/ER, con particolare riferimento al mondo giovanile e alle istituzioni culturali pubbliche e private, anche nell'ottica dell'acquisizione di nuovi soci e finanziamenti;

- sostenere e incentivare la partecipazione dei giovani ad eventi di rilevanza nazionale ed internazionale, promuovendone la mobilità.

Art. 4 - Attività

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 l'Associazione intende realizzare le seguenti attività:

- costituzione di un centro di documentazione e di una banca dati sui giovani artisti emiliano-romagnoli;

- costituzione di una rete di scambio e circuitazione dei giovani artisti in regione, in Italia, ed all'estero, anche con la partecipazione diretta dell'Associazione GA/ER a reti nazionali ed internazionali di promozione dei giovani artisti;

- attivare progetti su tematiche specifiche che comportino un confronto tra la creatività artistica e culturale giovanile ed il versante urbanistico e territoriale, la sfera educativa e sociale, l'ambiente, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, i temi dell'integrazione, gli ambiti del lavoro, dell'economia e della produzione ecc.

- offrire ai giovani artisti e creativi progetti di formazione artistica e culturale finalizzati alla crescita personale, all'acquisizione di nuove competenze e all'inserimento lavorativo e nel tessuto economico e sociale;

- realizzare campagne informative sulle attività del GA/ER, con particolare riferimento al mondo giovanile e alle istituzioni culturali pubbliche e private, anche nell'ottica dell'acquisizione di nuovi soci e finanziamenti;

- sostenere e incentivare la partecipazione dei giovani ad eventi e manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, promuovendone la mobilità;

- sostenere e promuovere progetti e percorsi di nascita ed empowerment nell'ambito delle industrie e professioni creative.

Art. 4 – Attività

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 l'Associazione intende realizzare le seguenti attività:

- costituzione di un centro di documentazione e di una banca dati sui giovani artisti e creativi emiliano-romagnoli;

- costituzione di una rete di scambio e mobilità dei giovani artisti in Emilia-Romagna, in Italia, ed all'estero, anche con la partecipazione diretta dell'Associazione GA/ER a reti nazionali ed internazionali di promozione, produzione, sostegno e circuitazione dei giovani artisti e creativi;

- sviluppo di attività legate alle specifiche discipline dei diversi territori regionali;

- attuazione di progetti trasversali che prevedevano il coinvolgimento di soggetti provenienti da diversi settori della società, con i quali i giovani creativi possano lavorare e confrontarsi;

- elaborazione e realizzazione di percorsi di formazione, anche con finalità di inserimento dei giovani creativi in ambito lavorativo, finalizzati a fornire ai giovani non solo competenze strettamente artistiche, ma anche normative, gestionali e commerciali, per lo sviluppo di una propria autonoma capacità imprenditoriale;

- realizzazione di rassegne, mostre, manifestazioni, e produzioni editoriali ed artistiche;

- promozione e sostegno a ricerche e studi che riguardino la creatività giovanile;

- promozione delle attività dell'Associazione presso gallerie d'arte, enti e istituzioni pubbliche e private, imprese, case editrici, ecc., per la realizzazione di una efficace sinergia tra produzione artistica giovanile e mercato.

- sviluppo di attività legate alle specifiche discipline artistiche e creative dei diversi territori regionali;

- **progettazione e realizzazione di iniziative, attività e manifestazioni nell'ambito della creatività artistica e culturale giovanile che comportino un confronto con il versante urbanistico e territoriale, la sfera educativa e sociale, l'ambiente, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, i temi dell'integrazione, gli ambiti del lavoro, dell'economia e della produzione ecc.;**

- attuazione di progetti trasversali che prevedevano il coinvolgimento di soggetti provenienti da diversi settori della società, con i quali i giovani artisti e creativi possano lavorare e confrontarsi;

- elaborazione e realizzazione di percorsi di formazione, anche con finalità di inserimento dei giovani artisti e creativi in ambito lavorativo, finalizzati a fornire ai giovani non solo competenze strettamente artistiche e creative, ma anche normative, progettuali, gestionali, imprenditoriali e commerciali, per lo sviluppo di una propria autonoma capacità lavorativa ed imprenditoriale;

- **elaborazione e realizzazione di progetti e percorsi volti alla nascita e all'empowerment delle industrie e professioni creative;**

- realizzazione di rassegne, mostre, manifestazioni e produzioni editoriali ed artistiche;

- promozione e sostegno a ricerche e studi che riguardino la creatività giovanile;

- promozione delle attività dell'Associazione presso gallerie d'arte, enti e istituzioni pubbliche e private, imprese, case editrici ecc., per la realizzazione di una efficace sinergia tra produzione artistica e culturale giovanile e mercato.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 e per la realizzazione delle attività di cui al comma precedente, l'Associazione si dota di una apposita struttura tecnica, denominata Coordinamento Tecnico.

3. I membri dell'Associazione mettono a disposizione le proprie risorse (personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi) per l'organizzazione e la gestione delle attività e delle iniziative di cui all'art. 4.

5 - Soci e soggetti partecipanti

1. Sono Soci **fondatori** i Comuni capoluogo di provincia e le Province della regione Emilia-Romagna di cui all'art. 1 del presente Statuto.

2. Sono Soci **ordinari** i Comuni non capoluogo di provincia che operano nell'ambito della creatività giovanile e che abbiano interesse a prendere parte alle attività dell'Associazione.

Possono altresì essere Soci **ordinari** i soggetti del privato sociale, iscritti ai relativi registri e albi regionali e in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia, che prevedano, tra le proprie finalità statutarie, il sostegno e la promozione della creatività artistica giovanile ed intendano prendere parte alle attività dell'Associazione.

3. Sono Soci **aderenti** Enti pubblici o privati e soggetti del privato sociale iscritti ai relativi albi o registri provinciali ed in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia, che aderiscono all'Associazione per la realizzazione di specifici progetti a sostegno della creatività giovanile, secondo le proprie specifiche finalità istituzionali o statutarie.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 e per la realizzazione delle attività di cui al comma precedente, l'Associazione può dotarsi di una apposita struttura tecnica, denominata Coordinamento Tecnico, di cui all'art. 15.

3. I membri dell'Associazione mettono a disposizione le proprie risorse (personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi) per l'organizzazione e la gestione delle attività e delle iniziative di cui all'art. 4.

Art. 5 – Soci e soggetti partecipanti

1. Sono Soci **fondatori dell'Associazione** i Comuni dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 1 del presente Statuto.

2. Sono soci **ordinari dell'Associazione** le persone giuridiche, pubbliche o private o del privato sociale, e ogni altro Ente, anche non riconosciuto, che si impegnino a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere assembleari e consiliari dell'Associazione e che abbiano fra le proprie finalità il sostegno e la promozione della creatività artistica e culturale giovanile.

3. Le **domande di ammissione all'Associazione** debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la dichiarazione di accettazione della disciplina prevista dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere assembleari e consiliari dell'Associazione.

4. Sono Soci sostenitori gli enti e i soggetti che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativa, corrispondono quote annuali, pur non avendo le qualifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. I soci di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono avere la propria sede legale ed operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 6 – Risorse e Bilanci

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative dei Soci fondatori ed ordinari stabilite nell'atto costitutivo e dalle successive quote annuali di adesione fissate dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio annuale;

4 Le persone giuridiche, pubbliche o private o del privato sociale, e ogni altro Ente che presentino domanda di ammissione all'Associazione devono indicare la denominazione, la sede, la durata, l'oggetto sociale, la qualifica di colui che sottoscrive la domanda. Inoltre, devono allegare copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente, oltre alla delibera di adesione emanata dall'organo competente, in cui siano motivate le ragioni della richiesta di adesione e siano riportate le azioni e le attività del soggetto richiedente a sostegno delle finalità e delle attività di cui agli art. 3 e 4.

5. Il Consiglio Direttivo inoltra le domande di ammissione all'Assemblea dei Soci, che delibera in merito nella prima convocazione utile, informando dell'esito con comunicazione scritta il soggetto richiedente.

6. All'atto dell'ammissione i nuovi Soci versano la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa non è trasmissibile a qualunque titolo e non è rivalutabile né rimborsabile.

7. La qualifica di socio è personale e decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda.

8. I soci di cui al comma 2 del presente articolo devono avere la propria sede legale ed operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Art. 6 – Risorse e Bilanci

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative dei Soci fondatori ed ordinari stabilite nell'atto costitutivo e dalle successive quote annuali di adesione fissate dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio annuale preventivo

- dalle quote dei Soci per specifici progetti;
 - dai contributi dei Soci sostenitori;
 - dai proventi ottenuti dalle iniziative promosse;
 - dai contributi, dalle elargizioni e dalle donazioni da parte di persone fisiche, da altri Enti pubblici, e da privati interessati alle attività dell'Associazione
- dalle quote dei Soci per specifici progetti;
 - dai proventi ottenuti dalle iniziative promosse;
 - dai contributi, dalle elargizioni e dalle donazioni da parte di persone fisiche, da altri Enti pubblici, e da privati interessati alle attività dell'Associazione.

Art. 7 – Organi

Art. 7 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea
- Presidente dell'Assemblea
- Vicepresidente dell'Assemblea
- Consiglio di Amministrazione
- Organo di revisione

2. Le cariche elettive in seno all'Associazione non comportano alcuna remunerazione.

Art. 8 - Assemblea – Composizione e Funzioni

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta dai Soci fondatori ed ordinari, che hanno tutti diritto di voto. Gli Enti e le Istituzioni partecipano all'Assemblea nella persona del legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo designato.

2. I Soci aderenti e sostenitori partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

3. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea nel suo seno.

4. L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- definisce il programma generale dell'Associazione;
- approva il piano annuale di attività;

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente dell'Assemblea dei Soci
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Tesoriere
- e) il Direttore
- f) l'Organo di Revisione

2. Le cariche elettive in seno all'Associazione non comportano alcuna remunerazione.

3. L'Assemblea dei Soci può deliberare di anno in anno il rimborso delle spese sostenute dal Direttore per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 8 – Assemblea – Composizione e Funzioni

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta dai Soci fondatori ed ordinari, che hanno tutti diritto di voto. I Soci fondatori ed ordinari partecipano all'Assemblea nella persona del legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo designato.

2. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti.

3. L'Assemblea dei Soci ha le seguenti funzioni:

- definisce il programma generale dell'Associazione;
- approva il piano annuale di attività e le modalità di attuazione dello stesso;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che svolge anche le funzioni di Direttore Tecnico, scegliendolo fra quanti nel settore pubblico e privato hanno qualificazione e comprovata esperienza nell'ambito della promozione della creatività giovanile, e ne valuta l'operato;
 - delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
 - approva il Regolamento interno dell'Associazione;
 - stabilisce l'ammontare e la periodicità delle quote che i Soci sono tenuti a versare all'Associazione;
 - elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea, e nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina l'organo di revisione;
 - approva l'adesione e l'esclusione dei soci.
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - nomina il Direttore dell'Associazione e ne valuta l'operato;
- delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
 - approva il Regolamento interno dell'Associazione, di cui all'art. 20;
 - stabilisce l'ammontare della quota annuale che i Soci fondatori ed ordinari sono tenuti a versare all'Associazione;
 - elegge, fra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea, e nomina i membri del Consiglio Direttivo;
 - nomina l'Organo di Revisione;
 - approva l'adesione ed il recesso dei soci

Art. 9 - Assemblea - Funzionamento - Validità delle sedute e delle deliberazioni

- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, o se questi è impedito dal Vicepresidente, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché per la verifica e l'approvazione del piano annuale delle attività. L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'Assemblea, da parte di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 9 – Assemblea – Funzionamento – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione o, se questi è impedito, dal Vice Presidente, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché per l'approvazione e la verifica del piano annuale delle attività. L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'Assemblea, da parte di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, se questi è impedito, dal Vicepresidente, con comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei Soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno 5 giorni, anche mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.

3. L'Assemblea dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

4. Ciascun socio avente diritto esprime un solo voto.

5. Le deliberazioni sono approvate, di norma, con voto palese.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo che il presente Statuto non disponga altrimenti.

7. Le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto o di Regolamenti sono adottate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

8. Ciascun socio, in caso di assenza, può essere rappresentato per delega; ciascun socio può essere latore di non più di due deleghe.

9. La partecipazione alle riunioni dell'assemblea non dà diritto ad alcun gettone di presenza.

10. L'Assemblea dell'Associazione può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento per disciplinare aspetti non previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea dei Soci è convocata mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei Soci al recapito dagli stessi trasmesso all'Associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere inviata con preavviso di almeno 5 giorni, anche mediante comunicazione a mezzo fax, pec o posta elettronica.

3. L'Assemblea dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

4. Ciascun Socio avente diritto esprime un solo voto.

5. Le deliberazioni sono approvate, di norma, con voto palese.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo che il presente Statuto non disponga altrimenti.

7. Ciascun Socio, in caso di assenza, può essere rappresentato per delega. Ciascun socio può essere latore di non più di una delega.

8. La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei Soci non dà diritto ad alcun gettone di presenza.

Art. 10 – Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dai Soci **fondatori nella prima seduta dell'Assemblea** a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

Il Presidente resta in carica tre anni e comunque fino all'atto di designazione di un nuovo Presidente. Può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- **convoca l'Assemblea e ne presiede i lavori;**
- **compie gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;**
- **può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicazioni sullo stato di attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea.**

Art. 10 – Presidente dell'Assemblea dei Soci

1. Il Presidente dell'Assemblea **dei Soci** è eletto dai Soci **dell'Associazione** fra i componenti l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

2. Il Presidente resta in carica tre anni e comunque fino all'atto di designazione di un nuovo Presidente. Può essere rieletto.

3. **Il Presidente decade dalla carica quando non rappresenti più il Socio che lo aveva delegato a rappresentarlo in seno all'Assemblea dei Soci.**

4. **Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.**

5. Il Presidente **esercita le seguenti funzioni:**

- **convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;**
- **adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;**
- **sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione, ne sottoscrive gli atti e vigila sulla loro esecuzione;**
- **verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;**
- **adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, convocando contestualmente, in questo caso, il Consiglio Direttivo stesso per la ratifica del suo operato.**

6. **In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente, al quale, in tali circostanze, spetta anche la rappresentanza legale dell'Associazione.**

Art. 11 – Vicepresidente dell'Assemblea

1. Il Vicepresidente è eletto dai Soci **fondatori** nella prima seduta dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

2. Il Vicepresidente **dura** in carica tre anni e comunque fino all'atto di designazione di un nuovo Vicepresidente. Può essere rieletto.

3. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione – Composizione - Funzioni e funzionamento

1. **Compongono il Consiglio di Amministrazione:**

- **cinque rappresentanti dei Soci, nominati dall'Assemblea, di cui:**

n. 2 rappresentanti dei Comuni;

**n. 2 rappresentanti delle Province;
n. 1 rappresentante di un soggetto del privato sociale.**

- **il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pure eletto dall'Assemblea, che svolge anche il ruolo di Direttore Tecnico dell'Associazione**

Art. 11 – Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci

1. Il Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci è eletto dai Soci dell'Associazione fra i componenti l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

2. Il Vice Presidente resta in carica tre anni e comunque fino all'atto di designazione di un nuovo Vice Presidente. Può essere rieletto.

3. Il Vice Presidente decade dalla carica quando non rappresenti più il Socio che lo aveva delegato a rappresentarlo in seno all'Assemblea dei Soci.

4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 12 – Consiglio Direttivo – Composizione – Funzioni e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dai rappresentanti dei Soci dell'Associazione, in un numero dispari compreso fra 3 e 7, eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Assemblea dei Soci.

3. Il Consiglio resta in carica tre anni. I membri che lo compongono possono essere rinominati.

4. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

- elabora il Regolamento interno dell'Associazione e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- approva, **su proposta del Direttore Tecnico**, il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- valuta e verifica lo stato di attuazione delle iniziative dell'Associazione, **mediante un rapporto annuale relativo allo svolgimento dei progetti programmati nell'anno precedente, predisposto dal Direttore Tecnico con il supporto del Coordinamento Tecnico**;
- **predisporre l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea**;
- istituisce il Coordinamento Tecnico;
- approva le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, ai fini della loro approvazione;
- individua possibili collaborazioni e finanziamenti esterni.

5. Il Consiglio si riunisce nella sede dell'Associazione o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dall'Organo di Revisione.

3. Il Consiglio **Direttivo** resta in carica tre anni. I membri che lo compongono possono essere rinominati. **I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica quando non rappresentino più i Soci che li avevano delegati a rappresentarli in seno all'Assemblea dei Soci.**

4. Il Consiglio **Direttivo** esercita le seguenti funzioni:

- elabora il Regolamento interno dell'Associazione **di cui all'art. 20** e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- approva il programma annuale di attività dell'associazione, da sottoporre all'Assemblea dei **Soci**;
- valuta e verifica lo stato di attuazione **dei progetti, delle attività e delle iniziative dell'Associazione, nonché il funzionamento della stessa**;
- istituisce il Coordinamento Tecnico dell'Associazione **di cui all'art. 15**;
- approva le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, ai fini della loro approvazione;
- individua possibili collaborazioni e finanziamenti esterni.

5. Il Consiglio **Direttivo** si riunisce nella sede dell'Associazione o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dall'Organo di Revisione.

6. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto ad un giorno.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Art. 13 – Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Tecnico

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, svolge anche il ruolo di Direttore Tecnico, assume la rappresentanza legale dell'Associazione, ed è responsabile delle attività della stessa.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione;

- presiede il Coordinamento Tecnico di cui all'art. 14 e ne convoca le riunioni;

6. La convocazione del Consiglio Direttivo, contenente il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene inviata, salvi i casi di comprovata urgenza, almeno sette giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, fax, pec o posta elettronica ai recapiti comunicati dai componenti il Consiglio Direttivo. Nei casi di comprovata urgenza, il termine per l'invio della convocazione è ridotto a tre giorni.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, risulta determinante il voto del Presidente.

Art. 13 – Direttore

1. Il Direttore dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti, resta in carica per tre anni e può essere riconfermato. Il Direttore deve essere scelto fra coloro che all'atto della nomina hanno in essere un rapporto di lavoro coordinato e continuativo con uno degli Enti che compongono l'Assemblea dei Soci. Tale ruolo è incompatibile con la carica di Presidente e/o Consigliere del Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Associazione ed opera assicurando l'attuazione del programma generale della stessa e del piano annuale di attività.

predisporre pareri e formulare proposte in merito a progetti, iniziative e, in generale, alle attività dell'Associazione, con il supporto del Coordinamento Tecnico;

- collabora, se richiesto, con il Presidente dell'Assemblea e il Vicepresidente nell'espletamento delle loro funzioni;

- partecipa alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, e ne redige i verbali;

- si occupa, con il supporto del Coordinamento Tecnico, dell'attività dell'Associazione a livello organizzativo, amministrativo, fiscale e contabile, e ne risponde all'Assemblea;

- individua possibili collaborazioni in campo artistico e culturale;

- individua modalità, procedure e scelte organizzative volte ad ottimizzare le risorse e a valorizzare le competenze presenti all'interno dell'Associazione;

- predisporre in via tecnica il bilancio preventivo, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea, e lo sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione, nonché il conto consuntivo annuale.

3. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- formula proposte al Consiglio Direttivo e lo informa sull'andamento della gestione dell'Associazione e sullo stato di attuazione dei programmi, dei progetti, delle attività e delle iniziative;
- sottopone al Consiglio Direttivo gli schemi ed i piani attuativi del programma annuale delle attività, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza degli altri organi;
- partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, svolgendo la funzione di verbalizzante;
- cura la tenuta del Libro Soci.

Art. 14 – Coordinamento Tecnico

1. L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità e l'attuazione delle iniziative, **si dota** di un'apposita struttura tecnica, denominata Coordinamento Tecnico. Il Coordinamento Tecnico è composto da rappresentanti tecnici dei Soci fondatori e ordinari. **Partecipano altresì alle attività del Coordinamento Tecnico i rappresentanti tecnici dei Soci aderenti in merito alla realizzazione e per la durata di specifici progetti.**

2. Il Coordinamento Tecnico ha sede presso **l'Ente pubblico locale** il cui rappresentante è stato eletto Presidente dell'Assemblea dell'Associazione. **Tale Ente pubblico** mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie alle riunioni e all'espletamento di tutte le funzioni del Coordinamento Tecnico.

3. Il Coordinamento, ove necessario, può organizzarsi in gruppi di lavoro tematici e/o territoriali, e può istituire temporaneamente sedi operative distaccate.

Gli oneri di funzionamento sono reperiti dai fondi a disposizione della Associazione.

AGGIUNTA NUOVO ARTICOLO

Art. 14 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i propri componenti, resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili e predispose, dal punto di vista contabile, i Bilanci (preventivo e consuntivo), accompagnandoli con apposita relazione.

Art. 15 – Coordinamento Tecnico

1. L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità e l'attuazione delle iniziative, **può dotarsi** di un'apposita struttura tecnica, denominata Coordinamento Tecnico. Il Coordinamento Tecnico è composto da rappresentanti tecnici dei Soci fondatori ed ordinari **indicati dagli stessi.**

2. Il Coordinamento Tecnico **si riunisce di norma presso la sede del Socio** il cui rappresentante è stato eletto Presidente dell'Assemblea dell'Associazione. **Tale Socio** mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie alle riunioni e all'espletamento di tutte le funzioni del Coordinamento Tecnico.

3. Il Coordinamento Tecnico, ove necessario, può organizzarsi in gruppi di lavoro tematici e/o territoriali, e può istituire temporaneamente sedi operative distaccate.

Gli eventuali oneri di funzionamento sono reperiti dai fondi a disposizione dell'Associazione.

Art. 15 – Organo di revisione

Art. 16 – Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione può essere composto da un revisore unico ovvero da un Collegio dei Revisori. Nel caso di un Collegio dei Revisori, questo è composto da un Presidente e due membri. I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e al termine del mandato possono essere riconfermati. L'Organo di Revisione dovrà essere integralmente costituito da revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. L'Organo di Revisione:

|

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- controlla la gestione finanziaria dell'Associazione e ne riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta;

- controfirma i bilanci consuntivi e ne approva la regolarità;

- ha la facoltà di fare inserire a verbale eventuali osservazioni in materie che riguardano la sua attività;

- esercita il controllo sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sull'osservanza delle leggi in materia fiscale.

1. Per lo svolgimento delle prescritte funzioni di controllo amministrativo, è data facoltà all'Assemblea dei Soci di nominare, a maggioranza assoluta dei presenti, il Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore Unico.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, è composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci tra esperti iscritti nell'apposito Albo. Non possono essere Revisori dei Conti i componenti del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci o i rappresentanti di Enti, aziende o associazioni che abbiano un proprio componente nel Consiglio Direttivo o nell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci può determinare di eleggere, a maggioranza assoluta dei presenti, al posto del Collegio dei Revisori dei Conti, un Revisore Unico, che svolgerà le medesime funzioni del Collegio.

3. Il Collegio, o il Revisore Unico, se eletto, svolge le funzioni di controllo amministrativo, resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Deve riunirsi almeno ogni tre mesi. I componenti del Collegio, o il Revisore Unico, devono essere informati delle riunioni del Consiglio Direttivo, potendo parteciparvi senza diritto di voto.

4. L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso dei componenti dell'Organo di Revisione.

Art. 16 – Recesso ed esclusione

1. Ciascun Socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con preavviso scritto comunicato al Presidente, mediante Raccomandata.

Il recesso ha effetto a partire dall'anno successivo alla data di comunicazione dello stesso.

2. Il Socio recedente non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato all'adempimento degli impegni di contribuzione assunti fino alla data del recesso.

3. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del **Consiglio di Amministrazione** e previo contraddittorio, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti aventi diritto di voto, qualora siano accertate persistenti violazioni da parte dell'associato degli obblighi statutari, o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.

4. I Soci receduti o esclusi sono obbligati al pagamento della quota annuale per l'anno in corso.

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili eventualmente pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo (donazioni, contributi, ecc..) o da essa direttamente acquistati;

Art. 17 – Recesso ed esclusione

1. Ciascun Socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con preavviso scritto comunicato al Presidente **dell'Associazione**, mediante Raccomandata **A/R**.

Il recesso ha effetto a partire dall'anno successivo alla data di comunicazione dello stesso.

2. Il Socio recedente non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato all'adempimento degli impegni di contribuzione assunti fino alla data del recesso.

3. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del **Consiglio Direttivo** e previo contraddittorio, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti aventi diritto di voto, qualora siano accertate persistenti violazioni da parte dell'associato degli obblighi statutari, o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.

La votazione può avvenire a scrutinio segreto, qualora venga fatta richiesta in tal senso da almeno 1/3 dei Soci dell'Associazione aventi diritto di voto.

4. I Soci receduti o esclusi sono obbligati al pagamento della quota annuale per l'anno in corso.

Art. 18 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili eventualmente pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo (donazioni, contributi ecc..) o da essa direttamente acquistati;

b) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.

Art. 18 - Bilancio preventivo e consuntivo

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo anno che comincerà il giorno dell'atto costitutivo e si concluderà il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio di previsione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 20 marzo di ogni anno e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

b) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.

Art. 19 – Bilancio preventivo e consuntivo

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo anno, che comincerà il giorno dell'atto costitutivo dell'Associazione e si concluderà il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio di previsione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'Assemblea dei Soci ed approvato dalla stessa entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di bilancio in questione.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'Assemblea dei Soci ed approvato dalla stessa entro il 30 aprile dell'anno successivo l'esercizio di bilancio in questione.

Art. 19 – Regolamento

L'Associazione, entro un anno dalla sua costituzione, si dota di un regolamento interno elaborato dal Consiglio d'Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20 - Durata e scioglimento

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, con facoltà di scioglimento da adempiersi attraverso deliberazione dell'Assemblea, con votazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altra associazione che persegua le medesime finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Tesoreria

L'Associazione può affidare, con apposita convenzione, le funzioni di Tesoreria e di Cassa ad Enti, Istituzioni Bancarie e Società Finanziarie.

Art. 22 - Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei Soci con diritto di voto.

Art. 20 – Regolamento

L'Associazione, per definire più in dettaglio le proprie modalità di funzionamento e di attuazione dei programmi, progetti, attività ed iniziative, può dotarsi di un regolamento interno elaborato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 21 – Durata e scioglimento

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. La stessa Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri, e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio.

3. In caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe ed aventi fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Tesoreria

L'Associazione può affidare, con apposita convenzione, le funzioni di Tesoreria e di Cassa ad Enti, Istituzioni Bancarie e Società Finanziarie.

Art. 23 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei 2/3 dei Soci con diritto di voto.

La votazione può avvenire a scrutinio segreto, qualora venga fatta richiesta in tal senso da almeno 1/3 dei Soci dell'Associazione aventi diritto di voto.

Art. 23 - Foro competente

Ogni controversia relativa al presente Statuto e/o dipendente dall'attività dell'Associazione è di esclusiva competenza del Foro di Forlì.

Art. 24 - Rinvio

Per tutto ciò che non viene previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 24 – Foro competente

Ogni controversia relativa al presente Statuto e/o dipendente dall'attività dell'Associazione è di esclusiva competenza del Foro di Forlì.

Art. 25 – Rinvio

Per tutto ciò che non viene previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.